



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CAMPUS DEI LICEI "Massimiliano Ramadù"

Via Rimini, 1, 04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - c. f. 91004900592

☎ 06.96873133 - LTIS00100R@istruzione.it – LTIS00100R@pec.istruzione.it

sito web: www.iisramadu.edu.it



REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI ESTERNI _MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.61 del 20/12/2019

TITOLO I

Finalità, ambito di applicazione e presupposti per il conferimento degli incarichi

Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, tenuto conto della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali per
 - le attività e gli insegnamenti attuativi della progettazione curriculare, extracurriculare ed educativa prevista nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa anche finanziata da Enti Locali, Regione, MIUR, altri Ministeri e Organi dello Stato, da Agenzie regionali e nazionali, Unione Europea, Fondazioni
 - la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione
 - l'attuazione attuare i progetti ammessi a finanziamento a valere sul FSE
 - consulenze specifiche
 - l'adempimento degli obblighi di legge: individuazione figure, responsabili e referenti
 - formazione del personale
 - la funzionalità dell'istituzione scolastica
2. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni, la trasparenza, l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni e la razionalizzazione delle spese.

Articolo 2 – Presupposti per il conferimento di incarichi individuali

1. L'Istituzione scolastica, verificata l'impossibilità di rispondere a specifiche esigenze di istruzione, formazione, educazione e di funzionalità con il personale in organico, può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad attività, insegnamenti, consulenze e ruoli specifici e determinati
 - l'istituzione scolastica deve accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne, tranne nei casi in cui l'individuazione di esperti esterni all'amministrazione non sia richiesta dalla normativa
 - la prestazione deve essere sempre a termine e qualificata
 - devono essere sempre preventivamente determinati oggetto, durata, luogo e compenso della prestazione.

TITOLO II

Procedure di individuazione degli esperti, tipologie di contratto e compensi

Articolo 3 – Procedura di individuazione degli esperti

1. In mancanza di professionalità interne in possesso di titoli ed esperienze richieste per lo svolgimento del ruolo, dell'attività, dell'incarico, il Dirigente Scolastico emana un avviso pubblico per il reclutamento dell'esperto esterno da pubblicare sul sito web della scuola Sezione Albo on line e Amministrazione Trasparente/Bandi e gare concedendo 15 giorni di tempo dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature.

2. L'incarico può essere conferito più di una volta allo stesso esperto esterno in tutti i casi in cui ricorrono esigenze didattiche specifiche da salvaguardare e/o nei casi in cui dovrà essere assicurata la continuità di servizi specifici agli studenti.

Articolo 4 – Requisiti per la presentazione delle candidature e criteri di valutazione

1. Costituiscono requisiti per la presentazione della candidatura

- il possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore
- Il possesso di almeno una esperienza lavorativa significativa o di un titolo attinente all'attività, all'insegnamento, al progetto, alla tipologia di consulenza per la quale la scuola procede al reclutamento dell'esperto esterno

2. Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai seguenti criteri:

Titoli	Punti max
Laurea Triennale attinente a attività/insegnamento/consulenza/ruolo dell'avviso *	2
Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale attinente a attività/insegnamento/consulenza/ruolo dell'avviso *	5
Formazione specifica post-laurea attinente a attività/insegnamento/consulenza/ruolo dell'avviso per ogni Master/Corso di perfezionamento 1 punto fino ad un Massimo di 3	da 1 a 3
Esperienza come docente/esperto/formatore (1 punto per ogni corso $\geq$ 10 ore fino ad un massimo di 3 punti) nel settore	da 1 a 3
Esperienza lavorativa di settore (1 punto per ogni esperienza lavorativa almeno semestrale, fino ad un massimo di 2 punti)	da 1 a 3
Pubblicazioni per ogni saggio, opera (1 punto per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 4)	da 1 a 4
A parità di punteggio sarà individuato il candidato il cui CV evidenzia maggiore congruenza dell'attività tecnica, professionale e scientifica svolta con gli obiettivi dell'attività, insegnamento, consulenza, ruolo per cui è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica	

*Viene valutato il titolo di studio di livello superiore

Articolo 5 – Conferimento incarico

1. Una volta selezionato l'esperto, previa acquisizione da parte di quest'ultimo dell'autocertificazione della posizione giuridica, fiscale e previdenziale, si procede alla stipula del contratto di prestazione d'opera. Il contratto è disciplinato dagli artt. 2222 e segg. Codice Civile.

Articolo 6 - Prestazioni occasionali e gratuite

1. Nel caso di prestazioni professionali che non superino la durata di 4 ore nell'intero anno scolastico, da svolgere in unica soluzione o in più incontri, finalizzate a soddisfare l'eterogeneità delle richieste provenienti dalla pluralità dei percorsi e indirizzi di studio presenti nell'offerta formativa dell'Istituto, il dinamismo imposto soprattutto dai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento e dalla opportunità/necessità di approfondimenti monotematici, per ragioni di efficienza ed economicità si prescinde dalla procedura dell'avviso pubblico ed il conferimento dell'incarico avverrà senza comparazione dei curricula. In tal caso alla Scuola l'esperto dovrà inviare una richiesta di disponibilità con allegati il

curriculum vitae e copia del documento di identità. La richiesta sarà vagliata dai docenti interessati alla prestazione che dovrà essere coerente con la progettazione didattico-educativa.

2. Nei casi in cui gli esperti esterni propongano di prestare la loro opera a titolo gratuito sono tenuti ad inviare alla scuola la disponibilità in forma scritta, il curriculum vitae e copia del documento di identità.

Gli esperti, sia pure di settori per i quali potrebbero non essere richiesti specifici titoli di studio, devono autocertificare il possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore (livello EQF 4).

Articolo 7 - Individuazione dei docenti esterni per corsi di recupero

Nel caso di mancata disponibilità allo svolgimento di corsi di recupero da parte dei docenti interni, per assicurare il servizio all'utenza e tenuto conto dei tempi ristretti per recupero del debito derivante da scrutinio finale, l'incarico sarà conferito a docenti esterni in possesso dei seguenti titoli e requisiti

- diploma di laurea/laurea specialistica richiesto/a per l'accesso alla classe di concorso della disciplina oggetto dell'insegnamento
- possesso dell'abilitazione all'insegnamento della disciplina
- inserimento in graduatorie di istituto o di concorso
- disponibilità ad accettare la programmazione dei corsi predisposta dalla Scuola
- continuità nel caso di esiti soddisfacenti dell'attività svolta in precedenza nella Scuola.

Articolo 8 – Incarichi a dipendenti dell'amministrazione scolastica e a dipendenti pubblici

1. Per i dipendenti dell'amministrazione scolastica in servizio in altre scuole l'incarico costituisce collaborazione plurima. Tale collaborazione per i docenti non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio; per il personale ATA non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi.

2. Ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è richiesta la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, tranne che nei casi in cui l'autorizzazione non è prevista per espressa disposizione normativa.

Articolo 9 - Compensi

1. Per il compenso delle prestazioni rese si farà riferimento ai compensi previsto nel D. L. 326 del 1995, non disponendo allo stato di altre fonti e disposizioni ministeriali.

2. Agli esperti esterni, individuati come responsabili per adempiere ad obblighi di legge (RSPP, RPD...) o per svolgere attività professionali all'interno della scuola, sarà corrisposto un compenso forfettario annuo non superiore a 2.500,00 euro tenuto conto della complessità e specificità dell'incarico e/o delle esigenze di aggiornamento e formazione continua che lo svolgimento del ruolo/incarico comporta.

L'entità del compenso sarà motivato nella determina dirigenziale.

3. Esperti, tutor e altre figure previste nei progetti PON/POR saranno retribuiti ad Unità di costo standard o in conformità a quanto previsto nell'avviso/bando.

4. Per le prestazioni rese da docenti non appartenenti all'istituzione scolastica come ore aggiuntive per corsi di recupero a seguito giudizio sospeso dell'alunno in sede di scrutinio finale si applica il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca vigente: compenso orario lordo dipendente € 50,00.

Articolo 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24/05/2018 con delibera n. ro 99 viene pubblicato, con le modifiche ed integrazioni apportate nella seduta del 20/12/2019 dal Consiglio di istituto, all'Albo on line del sito della Scuola ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del Consiglio di istituto.